

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 DEL 11/04/2022

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO TECNICO RIGUARDANTE ANALISI PRELIMINARE E RELAZIONE DI FATTIBILITÀ PER ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO CON INGRESSO IN CORTE CAMPANA, N. 12 – CENTRO STORICO DI LUCCA.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca, in data 16 aprile 2004, aveva acquistato dalla Bipielle Real Estate Spa, n. 3 appartamenti con ingresso da Corte Campana, n. 12 – centro storico della città e già adibiti ad uso ufficio dall'istituto di credito;

- i 3 appartamenti, dopo alcuni interventi di ristrutturazione/manutenzione, sono stati utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di alcune aree della Camera di Commercio, principalmente quella anagrafica e promozionale;

- nel corso degli ultimi anni gli appartamenti non sono più stati utilizzati dal personale camerale che è stato trasferito in altri ambienti a disposizione della Camera (corpo centrale dell'edificio) e che ciò è stato possibile in conseguenza di una forte riduzione del personale camerale che non è stato sostituito a seguito di processi di mobilità e pensionamenti;

- attualmente tali locali sono parzialmente occupati da mobili ed arredi ed anche da materiale documentale degli uffici;

Ritenuto opportuno, quindi:

- valutare possibili nuove destinazioni degli appartamenti (alienazione e locazione);
- avvalersi di un supporto tecnico esterno qualificato per i necessari approfondimenti, in quanto nell'organico dell'Amministrazione non esistono figure professionali con le competenze in materia di leggi e regolamenti urbanistici;

Verificato che:

- è stata svolta una indagine di mercato, presso 2 studi tecnico-professionali, avente ad oggetto l'analisi dello stato dell'arte degli appartamenti e relativa relazione di fattibilità dalla quale si evincano tempi, costi e procedure amministrative da porre in essere;
- i professionisti interpellati, per una migliore redazione dei preventivi, hanno effettuato un sopralluogo e l'ufficio ha provveduto a fornire tutto il materiale documentale richiesto, in modo particolare piantine e atto di provenienza dell'immobile;

Tenuto presente:

- che è pervenuto alla casella Pec della Camera di Commercio di Lucca un unico preventivo di cui al protocollo camerale n. 4418 mentre l'altro Studio professionale interpellato ha rinunciato a presentare un'offerta (protocollo camerale n. 3880);
- che all'unico Studio Professionale che ha trasmesso l'offerta è stata richiesta un'integrazione del preventivo e la relativa risposta è pervenuta in data 24/03/2022 (protocollo camerale n. 6444);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato, in particolare, che il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori (facility management, guardiania, pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti);
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

Riscontrato:

- che il suddetto incarico tecnico oggetto del presente provvedimento non rientra pertanto in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Tenuto conto:

- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità;

Tenuto conto:

- degli esiti positivi dei preventivi controlli effettuati sul professionista, acquisiti agli atti, secondo quanto disposto dall'ordine di servizio n. 9 del 15/07/2021;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare il servizio tecnico di cui alle premesse allo Studio Professionale Michele Micheli di Lucca a fronte di un preventivo così dettagliato:

- Oneri professionali: € 300,00

- Diritti catastali, per visure e spese varie di studio: € 100,00

- Totale complessivo: € 400,00 oltre 5% Cassa Nazionale Geometri ed IVA 22%

DETERMINA

1. - di affidare allo Studio Michele Micheli di Lucca, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 il servizio tecnico secondo il preventivo presentato, per le motivazioni esposte nelle premesse.

2. - di nominare la Dott.ssa Alessandra Bruni, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. - di prenotare l'importo di € 512,40 sul Conto 325073 "Oneri per servizi esternalizzati" - Centro di Costo B003 Oneri Comuni - Azione Complessa: 3C010301 - Gestione Patrimonio ed innovazioni amministrativo-contabili.

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO	B003	325073	Oneri per servizi esternalizzati	3C010301	512,40

TECNICO ANALISI RELAZIONE	RIGUARDANTE PRELIMINARE E					
---------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente